Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

Pubblicato il 30/04/2026

N. 03406 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01009/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2026, proposto da [redacted] e [redacted] rappresentati e difesi dall'avvocato [redacted] che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[redacted] non costituita in giudizio;

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 1555/2025

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il Cons. [redacted] e udito per le parti l'avvocato dello Stato [redacted]
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le odierne appellanti hanno partecipato al concorso ordinario per Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la Regione Emilia-Romagna e sono state escluse per mancato superamento delle previste prove scritte.
Con ricorso innanzi al T.A.R. per il Lazio le ricorrenti hanno impugnato la suindicata esclusione ed il giudizio è allo stato pendente.
In data 23 luglio 2025 hanno richiesto al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, ai sensi degli artt. 22 e seg. L.241/90, copia degli elaborati scritti di tutti i candidati che hanno sostenuto e superato la prova scritta, rappresentando la strumentalità con le proprie esigenze di tutela giurisdizionale.
Con atto del 28 agosto 2025 l'Amministrazione ha parzialmente respinto l'istanza ostensiva limitando l'accesso a soli n.3 elaborati redatti da tre diversi candidati, al fine

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

dell'equo contemperamento tra le esigenze di accesso ed il principio costituzionale di buon andamento dell'attività amministrativa.

Le appellanti hanno impugnato il parziale diniego proponendo ricorso ex art. 116 c.p.a. per l'accertamento del diritto di accesso.

Con sentenza n. 1555/2025 in questa sede appellata il T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna respingeva il ricorso sul rilievo che la richiesta di accesso a tutti gli elaborati dei candidati che hanno sostenuto e superato la prova scritta fosse sproporzionata e massiva tenuto conto dell'ingente numero dei candidati ad un concorso quale quello in esame, essendo di norma idoneo al fine del sindacato giurisdizionale sugli atti della procedura concorsuale il raffronto con gli elaborati di un numero limitato di candidati ammessi alla prova orale.

Appellata ritualmente la sentenza resistono il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna.

All'udienza del 28 aprile 2026 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Con il motivo di appello le appellanti eccepiscono *error in iudicando*: erronea applicazione del principio di proporzionalità e del diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990. Violazione del diritto di difesa e del controllo giurisdizionale sul concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023.

Evidenziano l'erroneità della sentenza che ha ritenuto la richiesta di accesso integrale agli elaborati dei candidati "massiva e sproporzionata", limitando l'ostensione a soli tre elaborati in contrasto con il principio consolidato secondo cui il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei concorsi pubblici, mira a consentire un effettivo legittimo controllo sulla regolarità della procedura disciplinata dalla legge 241/90.

Il motivo è fondato.

La legge 241/90, all'art. 22, sancisce che *"l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"*.

La portata generale del principio di accesso agli atti e la sua diretta correlazione con i canoni costituzionali di imparzialità e di buon andamento, non autorizzano interpretazioni arbitrariamente restrittive della norma, la quale risulta applicabile alla generalità dei procedimenti amministrativi, con le sole eccezioni stabilite dal legislatore, tra le quali la tutela del diritto alla riservatezza di soggetti terzi coinvolti dalla richiesta di accesso.

La giurisprudenza amministrativa, in modo pacifico, ritiene che *curriculum*, elaborati, prove, verbali e quant'altro concerna una selezione concorsuale di carattere pubblico, possano essere visionabili ed estraibili in copia ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990 evidenziando che in un concorso pubblico essendo una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione, è consentito l'accesso alle prove degli altri concorrenti (C.d.S., sez. IV, 13.01.1995, n. 5; 31.10.1997, n. 1249).

Come chiarito dall'Adunanza Plenaria 18 marzo 2021, n. 4, la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica 'finale', nel senso che l'ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico *ex ante*, come il tramite – in questo senso strumentale – per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della

situazione giuridica ‘finale’ controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio.

In tale ordine di idee, è stato chiarito che la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso.

Nella specie, dunque il diritto di accesso non poteva essere limitato. Quanto alla concreta gestione del diritto di accesso, ben avrebbe potuto l’Amministrazione consentire la previa visione degli elaborati e l’estrazione di tutti quelli di interesse per le appellanti.

Solo con riferimento alla diversa ipotesi dell’accesso civico generalizzato, alla quale evidentemente la sentenza appellata fa erroneo riferimento l’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 ha statuito la possibilità di respingere richieste di accesso manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo e interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702; Cons. Stato, sez. V, n. 1426 del 2021).

L’appello deve essere, pertanto accolto e la sentenza appellata riformata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e in riforma della sentenza appellata accoglie l’originario ricorso.

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

Condanna le Amministrazioni appellate al pagamento delle spese processuali che liquida in €2000,00 per ciascun grado di giudizio, otre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

[redacted] Presidente

[redacted] Consigliere

[redacted] Consigliere

[redacted] Consigliere, Estensore

[redacted] Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

[redacted] [redacted]

IL SEGRETARIO

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi